

-1137/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

*lavoro
compilato in merito
giudiziario*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto -

R.G.N. 16328/05

Dott. Paolo VITTORIA-Presidente di sezione -

Cron. 1137

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Rep.

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Ud. 07/12/06

Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CASALICCHIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato

PAOLETTI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta delega

a margine del ricorso;

- ricorrente -

2006

contro

2688

A.U.S.L. n. 1 DI AGRIGENTO, ASSESSORATO ALLA SANITA'



PER LA REGIONE SICILIANA;

- intimati -

per la risoluzione del conflitto negativo di
giurisdizione tra le sentenze nn. 2232/04 del
Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 30/03/05 e la n.
390/05 del Tribunale amministrativo regionale di
PALERMO, depositata il 14/03/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. Guido
VIDIRI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
Domenico IANNELLI che ha concluso per l'A.G.O.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato al TAR Amministrativo Regionale della Sicilia Salvatore Casalicchio - deducendo i vizi di eccesso di potere, illogicità manifesta, di omessa motivazione e di sviamento di potere - chiedeva l'annullamento della delibera del provvedimento n. 3917 dell'ASL n. 1 di Agrigento volto a disporre la riduzione da 4 a 2 dei posti di operatore professionale vigile sanitario da ricoprire mediante selezione interna indetta con delibera n. 5233 del 17 novembre 2000. Dopo avere premesso che aveva già proposto analogo ricorso al giudice ordinario a seguito del quale questi si era dichiarato carente di giurisdizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento per configurarsi il suo diritto ad essere immesso in servizio non sussistendo i presupposti per la contrazione di organico ravvisati dall'amministrazione.

Giusto Vito

Il Tar sul presupposto che la controversia concerneva censure all'operato dell'amministrazione, posto in essere su una graduatoria già formata, in tal modo fraponendo un impedimento all'atto di nomina, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Salvatore Casalicchio ha proposto quindi ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c. per avere, come detto, anche il Tribunale di Agrigento declinato la propria giurisdizione per essersi in

presenza di ~~di~~ una selezione interna con passaggio dall'area B a quella C, quindi ad una fascia o area superiore.

Non si sono costituiti i controricorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte ha più volte statuito che l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della prospettazione, bensì a quello del « *petitum sostanziale* », quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei riguardi della pubblica amministrazione non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleggi alla posizione di un diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, ferma restando il potere del giudice ordinario di procedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 15 maggio 2003 n. 7507 cui adde sempre per il principio del *petitum sostanziale* più di recente : Cass., Sez.

Giusto Viti

Un., 1 agosto 2006 n. 17461 ; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2006 n. 14849).

Orbene nella fattispecie in esame - sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi pur in presenza della documentazione del 2 novembre 2006 acquista agli atti (per non potersi sulla base della stessa configurarsi una rinuncia al giudizio o la cessazione della materia del contendere) - con il ricorso il Casalicchio non censura in alcun modo l'espletamento delle prove concorsuali o la valutazione dei relativi titoli nè l'ammissione dei candidati o la modalità del bando nè ancora la graduatoria, ma rivendica la lesione - ad opera di una condotta della pubblica amministrazione successiva all'espletato concorso - del suo diritto ad essere nominato operatore professionale vigile sanitario in ragione di una errata applicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 1991 n. 458. Ne consegue che nel caso in oggetto va ritenuta sussistente - alla stregua dell'art. 68 d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, ed ora dall'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 - la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, come è giurisprudenza consolidata di questa Corte, tutte le controversie attinenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie riguardanti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali sono devolute a detto giudice, essendo di contro

Giuseppe Vito

riservata alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del quarto comma del citato art. 63, « le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni » (espressione questa che deve ritenersi faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto lavorativo ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o ad un area funzionale superiore, comunque denominata ma costituente in definitiva, un pubblico concorso, al quale di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni ;cfr. in tali sensi *ex plurimis* : Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003 n. 15403 ;Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005 n. 10605 ; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005 n.20107 e da ultimo).

Ricorrono giusti motivi stante la natura delle questioni trattate per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul ricorso ex art. 362 c.p.c. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il ~~7~~ **17** dicembre 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido Volpi

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria
19 GEN. 2007
oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

